

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1104/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali** 3
- Regolamento (CE) n. 1106/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1107/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 6
- Regolamento (CE) n. 1108/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 8
- Regolamento (CE) n. 1109/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio** 21

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio | 23 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1113/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio | 24 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1114/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese ridistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003 | 26 |
| Regolamento (CE) n. 1115/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004 | 30 |
| Regolamento (CE) n. 1116/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che applica coefficienti di riduzione alla terza quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001 | 32 |
| Regolamento (CE) n. 1117/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato | 33 |
| Regolamento (CE) n. 1118/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 37 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1119/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi | 43 |
| Regolamento (CE) n. 1120/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003 | 44 |
| Regolamento (CE) n. 1121/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003 | 45 |
| Regolamento (CE) n. 1122/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 | 46 |
| Regolamento (CE) n. 1123/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 934/2003 | 47 |
| Regolamento (CE) n. 1124/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003 | 48 |
| Regolamento (CE) n. 1125/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 49 |

| | |
|---|----|
| Regolamento (CE) n. 1126/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali | 52 |
| Regolamento (CE) n. 1127/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso | 54 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/475/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica** 55

2003/476/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario** 58

Commissione

2003/477/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/251/CE che estende le misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Thailandia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 425]** 61
-

Rettifiche

- * **Rettifica dell'azione comune 2003/449/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale (GU L 150 del 18.6.2003)** 63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2003 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2003
che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo:

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

«2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, NC 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 si constatano, per i prodotti di cui al paragrafo 2, prezzi rappresentativi cif all'importazione.

considerando quanto segue:

Tali prezzi rappresentativi cif all'importazione sono fissati regolarmente.

(1) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, prevede, per il calcolo dei dazi all'importazione, l'applicazione di un meccanismo complementare e derogatorio per taluni cereali di base.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite in base alla procedura prevista all'articolo 23.

(2) Tale meccanismo derogatorio è stato abolito per il frumento di media e bassa qualità nonché per l'orzo in seguito alla conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti e il Canada a norma dell'articolo XXVIII del GATT, approvata con le decisioni 2003/253/CE ⁽⁴⁾ e 2003/254/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ relative alla conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, il Canada e gli Stati Uniti d'America.

Tali modalità definiscono in particolare:

- a) le caratteristiche minime per il frumento tenero di alta qualità;
- b) le quotazioni di prezzo da prendere in considerazione;
- c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di concedere agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni, il dazio da applicare.»

(3) È opportuno quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1766/92,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere reso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

**REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2003 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁴⁾, prevedono rispettivamente il ricorso alla procedura del comitato di tipo I e alle procedure del comitato di tipo IIa e IIb previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾, ha sostituito la decisione 87/373/CEE.
- (3) Secondo la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾ relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

(4) È opportuno adottare le misure necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1260/1999 alla decisione 1999/468/CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere modificato in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, i paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2003, pag. 383.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00 | 052 | 58,0 | |
| | 064 | 80,7 | |
| | 999 | 69,3 | |
| 0707 00 05 | 052 | 85,6 | |
| | 999 | 85,6 | |
| 0709 90 70 | 052 | 78,0 | |
| | 999 | 78,0 | |
| 0805 50 10 | 382 | 60,3 | |
| | 388 | 58,5 | |
| | 528 | 64,7 | |
| | 999 | 61,2 | |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 77,4 | |
| | 400 | 101,7 | |
| | 508 | 83,0 | |
| | 512 | 80,5 | |
| | 524 | 37,3 | |
| | 528 | 60,4 | |
| | 720 | 132,3 | |
| | 804 | 92,1 | |
| | 999 | 83,1 | |
| | 0809 10 00 | 052 | 225,3 |
| | | 999 | 225,3 |
| 0809 20 95 | 052 | 312,4 | |
| | 060 | 156,6 | |
| | 068 | 129,2 | |
| | 400 | 324,8 | |
| | 999 | 230,8 | |
| 0809 40 05 | 052 | 203,9 | |
| | 624 | 184,6 | |
| | 999 | 194,3 | |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1051/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1051/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 20.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
|-----------------|--------------|---|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 43,65 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 43,91 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 43,65 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 43,91 ⁽¹⁾ |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,4745 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 47,45 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 47,73 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 47,73 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,4745 |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 432/2003 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,764 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura EUR/t | Ammontare delle restituzioni (¹) | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura EUR/t | Ammontare delle restituzioni (¹) |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1006 20 11 9000 | R01 | EUR/t | 84 | 1006 30 65 9900 | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 20 13 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 20 15 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | A97 | EUR/t | 111 |
| 1006 20 17 9000 | — | EUR/t | — | 1006 30 67 9100 | 021 e 023 | EUR/t | 111 |
| 1006 20 92 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 20 94 9000 | R01 | EUR/t | 84 | 1006 30 67 9900 | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 20 96 9000 | R01 | EUR/t | 84 | 1006 30 92 9100 | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 20 98 9000 | — | EUR/t | — | | R02 | EUR/t | 111 |
| 1006 30 21 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | R03 | EUR/t | 116 |
| 1006 30 23 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 30 25 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | A97 | EUR/t | 111 |
| 1006 30 27 9000 | — | EUR/t | — | | 021 e 023 | EUR/t | 111 |
| 1006 30 42 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 30 44 9000 | R01 | EUR/t | 84 | 1006 30 92 9900 | A97 | EUR/t | 111 |
| 1006 30 46 9000 | R01 | EUR/t | 84 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 30 48 9000 | — | EUR/t | — | | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 30 61 9100 | R01 | EUR/t | 105 | 1006 30 94 9100 | R02 | EUR/t | 111 |
| | R02 | EUR/t | 111 | | R03 | EUR/t | 116 |
| | R03 | EUR/t | 116 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| | 064 e 066 | EUR/t | 131 | | A97 | EUR/t | 111 |
| | A97 | EUR/t | 111 | | 021 e 023 | EUR/t | 111 |
| | 021 e 023 | EUR/t | 111 | | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 30 61 9900 | R01 | EUR/t | 105 | 1006 30 94 9900 | A97 | EUR/t | 111 |
| | A97 | EUR/t | 111 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| | 064 e 066 | EUR/t | 131 | | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 30 63 9100 | R01 | EUR/t | 105 | | A97 | EUR/t | 111 |
| | R02 | EUR/t | 111 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| | R03 | EUR/t | 116 | | R01 | EUR/t | 105 |
| | 064 e 066 | EUR/t | 131 | 1006 30 96 9100 | R02 | EUR/t | 111 |
| | A97 | EUR/t | 111 | | R03 | EUR/t | 116 |
| | 021 e 023 | EUR/t | 111 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| 1006 30 63 9900 | R01 | EUR/t | 105 | | A97 | EUR/t | 111 |
| | 064 e 066 | EUR/t | 131 | | 021 e 023 | EUR/t | 111 |
| | A97 | EUR/t | 111 | | R01 | EUR/t | 105 |
| 1006 30 65 9100 | R01 | EUR/t | 105 | 1006 30 96 9900 | A97 | EUR/t | 111 |
| | R02 | EUR/t | 111 | | 064 e 066 | EUR/t | 131 |
| | R03 | EUR/t | 116 | | 021 e 023 | EUR/t | 111 |
| | 064 e 066 | EUR/t | 131 | 1006 30 98 9100 | — | EUR/t | — |
| | A97 | EUR/t | 111 | 1006 30 98 9900 | — | EUR/t | — |
| | 021 e 023 | EUR/t | 111 | 1006 40 00 9000 | — | EUR/t | — |

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Insieme delle destinazioni R01, R02, R03, 064, 066 e A97: 760 t.
Destinazioni 021 e 023: 40 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di discussioni di natura interpretativa in merito al metodo di fissazione e adeguamento dei dazi all'importazione e dei costi relativi al nolo marittimo, è necessario, per motivi di maggiore chiarezza, modificare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) Con la decisione 2003/254/CE ⁽⁵⁾ e la decisione 2003/253/CE ⁽⁶⁾, il Consiglio ha approvato la conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e tra la Comunità europea e il Canada, rispettivamente, intesi a modificare le concessioni previste per il settore dei cereali nell'elenco CXL allegato al GATT. Questi accordi modificano le condizioni di importazione del frumento tenero di bassa e media qualità e dell'orzo, con la fissazione di contingenti d'importazione per tali prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (3) Con le decisioni summenzionate il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prevedere per tali prodotti deroghe temporanee al regime dei dazi all'importazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, in attesa che venga approvata una modifica formale di questo regolamento. Per consentire l'attuazione degli accordi approvati dal Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2003, la Commissione ha adottato con il regolamento (CE) n. 2378/2002 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 611/2003 ⁽⁸⁾, modalità di applicazione temporanee. Tali disposizioni temporanee scadono il 30 giugno 2003.
- (4) A questo stadio si devono adottare le modalità di applicazione permanenti degli accordi approvati dal Consiglio.
- (5) È pertanto opportuno inserire in via permanente nel regolamento (CE) n. 1249/96 le disposizioni del regolamento (CE) n. 2378/2002, il cui funzionamento è risultato soddisfacente nel primo semestre del 2003.

- (6) Tenendo conto del fatto che è abolita la detrazione per l'orzo da birra e che la detrazione per il frumento tenero di qualità alta sarà effettuata in forma di premio, le riduzioni per prodotti specifici collegate alle disposizioni sulla destinazione particolare delle merci saranno applicabili esclusivamente al mais vitreo. In queste condizioni, occorre che gli attuali regimi in materia di disposizioni sulla destinazione particolare siano semplificati e armonizzati con la legislazione doganale generale.
- (7) Nei casi in cui vengano accettati i certificati di conformità per prodotti di qualità alta (frumento tenero e frumento duro di qualità alta nel caso del Canada e degli Stati Uniti e mais vitreo nel caso dell'Argentina), è importante ridurre l'importo delle cauzioni al livello più basso possibile. L'unica cauzione applicabile nel caso della certificazione di conformità dovrebbe essere quella relativa al titolo d'importazione.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all'importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 101.

⁽⁸⁾ GU L 87 del 4.4.2003, pag. 4.

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4. Per ciascuna fissazione, il dazio all'importazione considerato corrisponde alla media dei dazi all'importazione calcolata nei 10 giorni lavorativi precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all'importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente.

Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all'importazione.»;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. I dazi all'importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all'allegato I. Per poter beneficiare di tale riduzione il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (**).

Fatto salvo l'articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire presso l'organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando le domande di titolo d'importazione sono corredate di certificati di conformità rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell'immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(**) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;

2) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti elementi:

a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;

b) il premio commerciale positivo ("premium") e il premio commerciale negativo ("discount") noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione e, nel caso del frumento duro, riferiti alla qualità da semola;

c) il nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

a) l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;

b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

3. Ai fini del calcolo dell'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), o della pertinente quotazione fob, si applicano i seguenti premi commerciali positivi ("premium") e negativi ("discount"):

— premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di qualità alta,

— premio negativo di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media,

— premio negativo di 30 EUR/t per il frumento duro di qualità bassa.

4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono calcolati sulla base delle quotazioni dell'orzo negli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

5. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91 e il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta e per il granturco.

Articolo 5

1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;

b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (*).

La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

2. Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

- a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;
- b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.

L'importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l'impegno scritto di cui al primo comma, lettera b).

Se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

(*) GUL 117 del 24.5.1995, pag. 2.»

3) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ogni partita di frumento duro, di frumento tenero di qualità alta e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione (*). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all'importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

1 bis. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

- i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo,
- i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta,
- i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell'allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell'Argentina sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell'allegato IV bis.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l'esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell'allegato IV ter.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo di cui all'allegato I del presente regolamento, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I.

(*) GUL 102 del 15.4.1976, pag. 1.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione per il titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono svincolate ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, viene incamerata.»;

- 4) l'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis.
- 5) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV ter.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV bis

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

| | | | |
|---|--|---|---|
| FGIS FORM 909-L FEB 00 | | APPROVED OMB NO. 0580-0013 | |
|  | | UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE U.S. GRAIN STANDARDS ACT OFFICIAL EXPORT GRAIN INSPECTION CERTIFICATE | |
| | | ORIGINAL NOT NEGOTIABLE US- | |
| ISSUED AT | | DATE OF SERVICE | |
| I certify that I am licensed or authorized under the United States Grain Standards Act (7 U.S.C. 71 et seq.) to inspect the kind of grain covered by this certificate and that on the above date the following identified grain was inspected under the Act, with the following results: | | | |
| <input type="checkbox"/> Original Inspection | <input type="checkbox"/> Reinspection | <input type="checkbox"/> Appeal Inspection | <input type="checkbox"/> Board Appeal Inspection |
| QUANTITY (This is NOT a Weight Certificate) | | | |
| LOCATION | | IDENTIFICATION OF CARRIER | |
| GRADE AND KIND (In accordance with the Official Grain Standards of the United States) | | | |
| STOWAGE | | | |
| REMARKS | | | |
| Protein: Test weight (kg/hl): Impurities: | | | |
| APPEAL NO (if applicable) | APPLICANT | NAME AND SIGNATURE | |
| This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate is not considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal law. WARNING: Any person who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap. | | | |
| EXPORT | | | |

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

| | | |
|---|---|--|
| FGIS FORM 909-L FEB 00 | UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE U.S. GRAIN STANDARDS ACT OFFICIAL EXPORT GRAIN INSPECTION CERTIFICATE | APPROVED OMB NO. 0580-0013 ORIGINAL NOT NEGOTIABLE US- |
|  | _____ ISSUED AT | _____ DATE OF SERVICE |

I certify that I am licensed or authorized under the United States Grain Standards Act (7 U.S.C. 71 *et seq.*) to inspect the kind of grain covered by this certificate and that on the above date the following identified grain was inspected under the Act, with the following results:

| | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Original Inspection | <input type="checkbox"/> Reinspection | <input type="checkbox"/> Appeal Inspection | <input type="checkbox"/> Board Appeal Inspection |
|---|--|---|---|

QUANTITY (This is NOT a Weight Certificate)

| | |
|----------|---------------------------|
| LOCATION | IDENTIFICATION OF CARRIER |
|----------|---------------------------|

GRADE AND KIND (in accordance with the Official Grain Standards of the United States)

STOWAGE

REMARKS

Protein:
Test weight (kg/hl):
Impurities:
Hard Vitreous Amber Color:

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| APPEAL NO (if applicable) | APPLICANT | NAME AND SIGNATURE |
|---------------------------|-----------|--------------------|

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 *et seq.*), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 *et seq.*). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate is not considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal law.

WARNING: Any person who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties.

The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

EXPORT

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV ter

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L'ESPORTAZIONE

Canadian Grain Commission
CERTIFICATE FINAL FOR CANADIAN GRAIN
EXPORT CARGO INSPECTION

Commission canadienne des grains
CERTIFICAT FINAL DE GRAIN CANADIEN
INSPECTION D'UNE CARGAISON DESTINÉE À L'EXPORTATION

Canada
CERTIFICATION AS TO GRADE AND WEIGHT ONLY
CERTIFICATION DU GRADE ET DU POIDS SEULEMENT

INSPECTOR/INSPECTEUR _____ VERIFIED BY/VÉRIFIÉ PAR _____
AGR 3588 (82/05) I-301

CERTIFICATE NO. **A 44280** No DE CERTIFICAT

| | | | |
|------------------|---------------------|--|--|
| VESSEL/NAVIRE | PORT | DATE | |
| GRADE | DOCKAGE % IMPURETÉS | WEIGHT IN TONNES/POIDS EN TONNES MÉTRIQUES | |
| STOWAGE/ARRIMAGE | | | |

VOID

FOR ACCOUNT OF/POUR LE COMPTE DE _____

Specifiche di qualità per l'esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

FRUMENTO TENERO

| Canada Western Red Spring (CWRS) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
|---|-------------------|--|
| N. 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hl | (Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hl | (Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
| N. 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
| N. 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| Canada Prairie Spring White (CPSW) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
| N. 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| Canada Western Red Winter (CWRW) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
| N. 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hl | (Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
| N. 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |

FRUMENTO DURO

| Canada Western Amber Durum (CWAD) | Peso specifico | Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| N. 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hl | (Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hl | (Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hl | (Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |
| N. 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hl | (Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi |

Note:

- Altri semi di cereali: In queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.
- Frumento tenero: Per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.
- Frumento duro: Per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003 ⁽⁶⁾, apre un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità del codice NC 1001 90 99. Questo contingente tariffario comprende 572 000 tonnellate per le importazioni dagli Stati Uniti e 38 000 tonnellate per le importazioni dal Canada.

(2) Nel primo e nel secondo trimestre del 2003 si è registrato un grande interesse da parte degli operatori per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, comprendente tutti i paesi terzi tranne gli Stati Uniti e il Canada, che ha provocato una partecipazione rilevante. Si sono verificati anche problemi di comunicazione tra la Commissione e le autorità di alcuni Stati membri, che hanno creato incertezze riguardo alle effettive quantità di frumento richieste in tutta la Comunità e difficoltà nel

controllo dei quantitativi disponibili nell'ambito del contingente. È opportuno chiarire quali siano gli obblighi degli Stati membri in materia.

- (3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽⁸⁾. Data l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2375/2002, così da assicurare che la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore a 45 giorni.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è stato inizialmente adottato per un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, nell'attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni del suddetto regolamento si sono rivelate soddisfacenti sul piano operativo in tale periodo, si ritiene opportuno applicarle su base permanente.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 5 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»;

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande di titoli in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande»;

2) è inserito l'articolo 6 seguente:

«*Articolo 6*

I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli è calcolata a decorrere dal giorno del rilascio effettivo.»;

3) all'articolo 12 è soppresso il terzo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 626/2003 ⁽⁶⁾, apre un contingente tariffario per l'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SA 1003 00.

- (2) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2377/2002 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95.

⁽⁶⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 539/2003 ⁽⁶⁾, apre un contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00. Le modalità d'applicazione sono simili a quelle del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003 ⁽⁸⁾, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità.

(2) Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero, è opportuno chiarire gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione settimanale delle domande di titoli d'importazione. È opportuno rendere applicabili le stesse disposizioni anche al contingente tariffario di orzo.

(3) La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽¹⁰⁾. Considerata l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2376/2002 affinché la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore ai 45 giorni.

(4) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.

(5) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2376/2002 è modificato come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile nell'ambito del sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 92.

⁽⁶⁾ GU L 80 del 27.3.2003, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁸⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Le notifiche sono effettuate anche se non sono state presentate domande in uno Stato membro. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

Qualora gli Stati membri non abbiano notificato domande di titoli alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione ritiene che nello Stato membro interessato non sono state presentate domande.»

2) È inserito il seguente articolo 5:

«*Articolo 5*

I titoli d'importazione sono validi 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo.»

3) All'articolo 10 è soppresso il terzo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari per determinati prodotti originari della Repubblica popolare cinese redistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 538/2003 stabilisce le parti di ciascun contingente riservate agli importatori tradizionali e non tradizionali, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione alla ripartizione dei quantitativi disponibili. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 538/2003, gli importatori hanno presentato le domande di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 28 marzo 2003 e le 15, ora di Bruxelles, del 9 maggio 2003.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 538/2003, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate, nonché il volume totale importato dagli importatori tradizionali negli anni di riferimento 1998 o 1999.
- (3) Queste informazioni permettono alla Commissione di definire criteri quantitativi uniformi in base ai quali le autorità nazionali competenti potranno soddisfare le domande di licenza presentate dagli importatori degli Stati membri per i contingenti quantitativi redistribuiti con regolamento (CE) n. 538/2003.
- (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti

elencati nell'allegato I del presente regolamento supera la parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espresse in termini di volume, il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato I.

- (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro riservata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando il coefficiente di riduzione uniforme di cui all'allegato II agli importi chiesti da ciascun importatore, entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 538/2003.
- (6) I quantitativi non richiesti dagli importatori non tradizionali sono stati ripartiti tra gli importatori tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di un quantitativo superiore a quello richiesto, il quantitativo attribuito verrà limitato a quello richiesto.

Articolo 2

Le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato II sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato suddetto per ciascun contingente al quantitativo richiesto entro i limiti fissati dal regolamento (CE) n. 538/2003.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 27.3.2003, pag. 13.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL 1998 O NEL 1999

(Importatori tradizionali)

| Designazione delle merci | Codice SA/NC | Coefficiente di riduzione (%) |
|--|--|-------------------------------|
| Calzature dei codici SA/NC | ex 6402 99 ⁽¹⁾ | 85,79 |
| | 6403 51 6403 59 | 19,28 |
| | ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾ | 87,44 |
| | ex 6404 11 ⁽²⁾ | 86,80 |
| | 6404 19 10 | 67,00 |
| Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC | 6911 10 | 86,48 |
| Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC | 6912 00 | 77,94 |

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

**COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE AL VOLUME RICHIESTO ENTRO I QUANTITATIVI MASSIMI
FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 538/2003**

(Importatori non tradizionali)

| Designazione delle merci | Codice SA/NC | Coefficiente di riduzione (%) |
|--|--|-------------------------------|
| Calzature dei codici SA/NC | ex 6402 99 ⁽¹⁾ | 57,68 |
| | 6403 51 6403 59 | 29,21 |
| | ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾ | 88,23 |
| | ex 6404 11 ⁽²⁾ | 78,01 |
| | 6404 19 10 | 17,71 |
| Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC | 6911 10 | 40,89 |
| Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC | 6912 00 | 29,29 |

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio ⁽³⁾, con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che figurano nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP ⁽⁴⁾, accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.
- (2) Ai sensi degli accordi in forma di scambio di lettere conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo d'acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2003/2004.
- (3) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2003/2004 e a motivo del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro nonché dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per ciascuno Stato membro di raffinazione relativamente al periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004 sono aperti, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

- a) un contingente tariffario di 146 070 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dei paesi ACP che hanno firmato l'accordo in forma di scambio di lettere approvato con la decisione 2001/870/CE, recante il numero d'ordine 09.4322;
- b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dell'India, recante il numero d'ordine 09.4322.

Articolo 2

1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

Nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, espressi in zucchero bianco, possono essere importati dallo Stato membro corrispondentemente indicato:

- a) 24 000 tonnellate, per quanto concerne la Finlandia;
- b) 131 000 tonnellate, per quanto concerne il Portogallo continentale;
- c) 1 070 tonnellate per quanto concerne il Regno Unito.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

che applica coefficienti di riduzione alla terza quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato, senza esame preventivo delle condizioni economiche⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 914/2003 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce le quantità restanti di alcuni prodotti di base ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1488/2001.
- (2) Le quantità totali per le quali sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato in polvere, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 23 giugno 2003 superano le quantità disponibili di tali prodotti fissate nel regolamento (CE) n. 914/2003.

(3) La totalità delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.

(4) È pertanto opportuno applicare coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia dal 28 maggio 2003 e termina il 16 giugno 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I certificati di perfezionamento attivo richiesti per il periodo che inizia il 28 maggio e termina il 16 giugno 2003 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

- a) 97,10 % per il latte scremato in polvere, codice NC ex 0402 10 19;
- b) 51,10 % per il burro, codice NC ex 0405 10 19; e
- c) 10,00 % per lo zucchero, codice NC 1701 99 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 130 del 27.5.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

| Codice NC | Designazione dei prodotti ⁽¹⁾ | (EUR/100 kg) | |
|------------|--|---|---|
| | | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base | |
| | | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi | — | — |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi | — — — — | — — — — |
| 1002 00 00 | Segala | 2,531 | 2,531 |
| 1003 00 90 | Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi | — — | — — |
| 1004 00 00 | Avena | — | — |
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di: – amido -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ -- negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi | 2,135 1,083 2,717 1,456 0,812 2,038 1,083 2,717 2,135 1,083 2,717 | 2,135 1,083 2,717 1,456 0,812 2,038 1,083 2,717 2,135 1,083 2,717 |

| | | (EUR/100 kg) | |
|------------|---|---|----------------------------|
| Codice NC | Designazione dei prodotti ⁽¹⁾ | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base | |
| | | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |
| ex 1006 30 | Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi | 11,100 11,100 11,100 | 11,100 11,100 11,100 |
| 1006 40 00 | Rotture di riso | 2,900 | 2,900 |
| 1007 00 90 | Sorgo | — | — |

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 14.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0401 10 10 9000 | 970 | EUR/100 kg | 1,991 | 0402 91 39 9300 | L07 | EUR/100 kg | 8,058 |
| 0401 10 90 9000 | 970 | EUR/100 kg | 1,991 | 0402 91 99 9000 | L07 | EUR/100 kg | 39,54 |
| 0401 20 11 9100 | 970 | EUR/100 kg | 0,000 | 0402 99 11 9350 | L07 | EUR/kg | 0,1734 |
| 0401 20 11 9500 | 970 | EUR/100 kg | 3,076 | 0402 99 19 9350 | L07 | EUR/kg | 0,1734 |
| 0401 20 19 9100 | 970 | EUR/100 kg | 0,000 | 0402 99 31 9150 | L07 | EUR/kg | 0,1816 |
| 0401 20 19 9500 | 970 | EUR/100 kg | 3,076 | 0402 99 31 9300 | L07 | EUR/kg | 0,2366 |
| 0401 20 91 9000 | 970 | EUR/100 kg | 3,893 | 0402 99 31 9500 | L07 | EUR/kg | 0,0000 |
| 0401 20 99 9000 | 970 | EUR/100 kg | 0,000 | 0402 99 39 9150 | L07 | EUR/kg | 0,1816 |
| 0401 30 11 9400 | 970 | EUR/100 kg | 8,983 | 0403 90 11 9000 | L07 | EUR/100 kg | 59,16 |
| 0401 30 11 9700 | 970 | EUR/100 kg | 13,49 | 0403 90 13 9200 | L07 | EUR/100 kg | 59,16 |
| 0401 30 19 9700 | 970 | EUR/100 kg | 0,00 | 0403 90 13 9300 | L07 | EUR/100 kg | 91,25 |
| 0401 30 31 9100 | L06 | EUR/100 kg | 32,77 | 0403 90 13 9500 | L07 | EUR/100 kg | 95,23 |
| 0401 30 31 9400 | L06 | EUR/100 kg | 51,19 | 0403 90 13 9900 | L07 | EUR/100 kg | 101,49 |
| 0401 30 31 9700 | L06 | EUR/100 kg | 56,46 | 0403 90 19 9000 | L07 | EUR/100 kg | 102,11 |
| 0401 30 39 9100 | L06 | EUR/100 kg | 32,77 | 0403 90 33 9400 | L07 | EUR/kg | 0,9125 |
| 0401 30 39 9400 | L06 | EUR/100 kg | 51,19 | 0403 90 33 9900 | L07 | EUR/kg | 1,0149 |
| 0401 30 39 9700 | L06 | EUR/100 kg | 56,46 | 0403 90 51 9100 | 970 | EUR/100 kg | 1,991 |
| 0401 30 91 9100 | L06 | EUR/100 kg | 64,34 | 0403 90 59 9170 | 970 | EUR/100 kg | 13,49 |
| 0401 30 91 9500 | L06 | EUR/100 kg | 0,00 | 0403 90 59 9310 | L07 | EUR/100 kg | 32,77 |
| 0401 30 99 9100 | L06 | EUR/100 kg | 64,34 | 0403 90 59 9340 | L07 | EUR/100 kg | 47,95 |
| 0401 30 99 9500 | L06 | EUR/100 kg | 94,56 | 0403 90 59 9370 | L07 | EUR/100 kg | 47,95 |
| 0402 10 11 9000 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 | 0403 90 59 9510 | L07 | EUR/100 kg | 47,95 |
| 0402 10 19 9000 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 | 0404 90 21 9120 | L07 | EUR/100 kg | 51,18 |
| 0402 10 91 9000 | L07 | EUR/kg | 0,6000 | 0404 90 21 9160 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 |
| 0402 10 99 9000 | L07 | EUR/kg | 0,6000 | 0404 90 23 9120 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 |
| 0402 21 11 9200 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 | 0404 90 23 9130 | L07 | EUR/100 kg | 92,07 |
| 0402 21 11 9300 | L07 | EUR/100 kg | 92,07 | 0404 90 23 9140 | L07 | EUR/100 kg | 96,09 |
| 0402 21 11 9500 | L07 | EUR/100 kg | 96,09 | 0404 90 23 9150 | L07 | EUR/100 kg | 102,40 |
| 0402 21 11 9900 | L07 | EUR/100 kg | 102,40 | 0404 90 29 9110 | L07 | EUR/100 kg | 103,04 |
| 0402 21 17 9000 | L07 | EUR/100 kg | 60,00 | 0404 90 29 9115 | L07 | EUR/100 kg | 103,64 |
| 0402 21 19 9300 | L07 | EUR/100 kg | 92,07 | 0404 90 29 9125 | L07 | EUR/100 kg | 104,71 |
| 0402 21 19 9500 | L07 | EUR/100 kg | 96,09 | 0404 90 29 9140 | L07 | EUR/100 kg | 112,54 |
| 0402 21 19 9900 | L07 | EUR/100 kg | 102,40 | 0404 90 81 9100 | L07 | EUR/kg | 0,6000 |
| 0402 21 91 9100 | L07 | EUR/100 kg | 103,04 | 0404 90 83 9110 | L07 | EUR/kg | 0,6000 |
| 0402 21 91 9200 | L07 | EUR/100 kg | 103,64 | 0404 90 83 9130 | L07 | EUR/kg | 0,9207 |
| 0402 21 91 9350 | L07 | EUR/100 kg | 104,71 | 0404 90 83 9150 | L07 | EUR/kg | 0,9609 |
| 0402 21 91 9500 | L07 | EUR/100 kg | 112,54 | 0404 90 83 9170 | L07 | EUR/kg | 1,0240 |
| 0402 21 99 9100 | L07 | EUR/100 kg | 103,04 | 0404 90 83 9936 | L07 | EUR/kg | 0,1734 |
| 0402 21 99 9200 | L07 | EUR/100 kg | 103,64 | 0405 10 11 9500 | L05 | EUR/100 kg | 180,49 |
| 0402 21 99 9300 | L07 | EUR/100 kg | 104,71 | 0405 10 11 9700 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 21 99 9400 | L07 | EUR/100 kg | 110,51 | 0405 10 19 9500 | L05 | EUR/100 kg | 180,49 |
| 0402 21 99 9500 | L07 | EUR/100 kg | 112,54 | 0405 10 19 9700 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 21 99 9600 | L07 | EUR/100 kg | 120,47 | 0405 10 30 9100 | L05 | EUR/100 kg | 180,49 |
| 0402 21 99 9700 | L07 | EUR/100 kg | 124,96 | 0405 10 30 9300 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 21 99 9900 | L07 | EUR/100 kg | 130,16 | 0405 10 30 9700 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 29 15 9200 | L07 | EUR/kg | 0,6000 | 0405 10 50 9300 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 29 15 9300 | L07 | EUR/kg | 0,9207 | 0405 10 50 9500 | L05 | EUR/100 kg | 180,49 |
| 0402 29 15 9500 | L07 | EUR/kg | 0,9609 | 0405 10 50 9700 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 29 15 9900 | L07 | EUR/kg | 1,0240 | 0405 10 90 9000 | L05 | EUR/100 kg | 191,78 |
| 0402 29 19 9300 | L07 | EUR/kg | 0,9207 | 0405 20 90 9500 | L05 | EUR/100 kg | 169,22 |
| 0402 29 19 9500 | L07 | EUR/kg | 0,9609 | 0405 20 90 9700 | L05 | EUR/100 kg | 175,98 |
| 0402 29 19 9900 | L07 | EUR/kg | 1,0240 | 0405 90 10 9000 | L05 | EUR/100 kg | 235,07 |
| 0402 29 91 9000 | L07 | EUR/kg | 1,0304 | 0405 90 90 9000 | L05 | EUR/100 kg | 185,00 |
| 0402 29 99 9100 | L07 | EUR/kg | 1,0304 | 0406 10 20 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 99 9500 | L07 | EUR/kg | 1,1051 | 0406 10 20 9230 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 11 9370 | L07 | EUR/100 kg | 6,804 | | L04 | EUR/100 kg | 31,53 |
| 0402 91 19 9370 | L07 | EUR/100 kg | 6,804 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 31 9300 | L07 | EUR/100 kg | 8,058 | | A01 | EUR/100 kg | 39,41 |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0406 10 20 9290 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 31 9910 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 29,33 | | L04 | EUR/100 kg | 6,48 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 36,66 | | A01 | EUR/100 kg | 15,17 |
| 0406 10 20 9300 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 31 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 12,87 | | L04 | EUR/100 kg | 9,50 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 16,09 | | A01 | EUR/100 kg | 22,26 |
| 0406 10 20 9610 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 31 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 42,77 | | L04 | EUR/100 kg | 13,81 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 53,46 | | A01 | EUR/100 kg | 32,38 |
| 0406 10 20 9620 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 39 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 43,38 | | L04 | EUR/100 kg | 9,50 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 54,22 | | A01 | EUR/100 kg | 22,26 |
| 0406 10 20 9630 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 39 9700 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 48,42 | | L04 | EUR/100 kg | 13,81 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 60,52 | | A01 | EUR/100 kg | 32,38 |
| 0406 10 20 9640 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 39 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 71,15 | | L04 | EUR/100 kg | 13,81 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 88,94 | | A01 | EUR/100 kg | 32,38 |
| 0406 10 20 9650 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 30 39 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 59,29 | | L04 | EUR/100 kg | 15,62 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 74,11 | | A01 | EUR/100 kg | 36,60 |
| 0406 10 20 9660 | A00 | EUR/100 kg | — | 0406 30 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9830 | L03 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 16,38 |
| | L04 | EUR/100 kg | 21,99 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 38,40 |
| | A01 | EUR/100 kg | 27,49 | 0406 40 50 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9850 | L03 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 75,31 |
| | L04 | EUR/100 kg | 26,66 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 94,14 |
| | A01 | EUR/100 kg | 33,33 | 0406 40 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9870 | A00 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 77,33 |
| 0406 10 20 9900 | A00 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | — |
| 0406 20 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 96,66 |
| 0406 20 90 9913 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 13 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 49,17 | | L04 | EUR/100 kg | 85,03 |
| | 400 | EUR/100 kg | 17,96 | | 400 | EUR/100 kg | 34,20 |
| | A01 | EUR/100 kg | 61,46 | | A01 | EUR/100 kg | 121,71 |
| 0406 20 90 9915 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 15 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 64,90 | | L04 | EUR/100 kg | 87,87 |
| | 400 | EUR/100 kg | 23,93 | | 400 | EUR/100 kg | 35,25 |
| | A01 | EUR/100 kg | 81,13 | | A01 | EUR/100 kg | 125,77 |
| 0406 20 90 9917 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 17 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 68,96 | | L04 | EUR/100 kg | 87,87 |
| | 400 | EUR/100 kg | 25,44 | | 400 | EUR/100 kg | 35,25 |
| | A01 | EUR/100 kg | 86,20 | | A01 | EUR/100 kg | 125,77 |
| 0406 20 90 9919 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 21 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 77,06 | | L04 | EUR/100 kg | 86,10 |
| | 400 | EUR/100 kg | 28,38 | | 400 | EUR/100 kg | 25,29 |
| | A01 | EUR/100 kg | 96,33 | | A01 | EUR/100 kg | 122,94 |
| 0406 20 90 9990 | A00 | EUR/100 kg | — | 0406 90 23 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9710 | L03 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 75,61 |
| | L04 | EUR/100 kg | 6,48 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 108,69 |
| | A01 | EUR/100 kg | 15,17 | 0406 90 25 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9730 | L03 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 75,11 |
| | L04 | EUR/100 kg | 9,50 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 107,52 |
| | A01 | EUR/100 kg | 22,26 | | | | |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0406 90 27 9900 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 76 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 68,03 | | L04 | EUR/100 kg | 75,50 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | 13,13 |
| 0406 90 31 9119 | A01 | EUR/100 kg | 97,38 | 0406 90 78 9100 | A01 | EUR/100 kg | 107,15 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 62,52 | | L08 | EUR/100 kg | 73,22 |
| 0406 90 33 9119 | 400 | EUR/100 kg | 14,50 | 092 | EUR/100 kg | — | |
| | A01 | EUR/100 kg | 89,64 | 400 | EUR/100 kg | — | |
| | L03 | EUR/100 kg | — | A01 | EUR/100 kg | 106,96 | |
| 0406 90 33 9919 | L04 | EUR/100 kg | 62,52 | 0406 90 78 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | 14,50 | | L08 | EUR/100 kg | 77,63 |
| | A01 | EUR/100 kg | 89,64 | | 092 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 33 9951 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 79 9900 | 400 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 57,71 | | A01 | EUR/100 kg | 110,84 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 35 9190 | A01 | EUR/100 kg | 82,27 | 0406 90 81 9900 | L08 | EUR/100 kg | 76,90 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | 092 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 57,71 | | 400 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 35 9990 | 400 | EUR/100 kg | — | 0406 90 85 9930 | A01 | EUR/100 kg | 109,15 |
| | 400 | EUR/100 kg | 88,45 | | L03 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 127,15 | | L04 | EUR/100 kg | 62,78 |
| 0406 90 37 9000 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 85 9970 | 400 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 85,03 | | A01 | EUR/100 kg | 90,23 |
| | 400 | EUR/100 kg | 34,20 | | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 61 9000 | A01 | EUR/100 kg | 121,71 | 0406 90 86 9100 | L04 | EUR/100 kg | 78,58 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | 29,46 |
| | L04 | EUR/100 kg | 93,71 | | A01 | EUR/100 kg | 113,03 |
| 0406 90 63 9100 | 400 | EUR/100 kg | 32,46 | 0406 90 86 9200 | A00 | EUR/100 kg | — |
| | A01 | EUR/100 kg | 135,59 | | A00 | EUR/100 kg | — |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 93,22 | 0406 90 86 9300 | L04 | EUR/100 kg | 72,10 |
| | 400 | EUR/100 kg | 36,31 | | 400 | EUR/100 kg | 17,68 |
| | A01 | EUR/100 kg | 134,46 | | A01 | EUR/100 kg | 106,94 |
| 0406 90 69 9100 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 86 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 89,62 | | L04 | EUR/100 kg | 77,70 |
| | 400 | EUR/100 kg | 27,77 | | 400 | EUR/100 kg | 21,93 |
| 0406 90 73 9900 | A01 | EUR/100 kg | 129,88 | 0406 90 86 9900 | A01 | EUR/100 kg | 113,61 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 78,05 | | L04 | EUR/100 kg | 85,71 |
| 0406 90 75 9900 | 400 | EUR/100 kg | 29,89 | 0406 90 87 9100 | 400 | EUR/100 kg | 25,67 |
| | A01 | EUR/100 kg | 111,82 | | A01 | EUR/100 kg | 123,32 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 78,58 | 0406 90 87 9200 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | 12,61 | | L04 | EUR/100 kg | 60,09 |
| | A01 | EUR/100 kg | 113,03 | | 400 | EUR/100 kg | 15,81 |
| 0406 90 76 9400 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 87 9300 | A01 | EUR/100 kg | 89,10 |
| | L04 | EUR/100 kg | 70,86 | | L03 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | L04 | EUR/100 kg | 67,16 |
| 0406 90 76 9400 | A01 | EUR/100 kg | 101,43 | 0406 90 87 9400 | 400 | EUR/100 kg | 17,85 |
| | L03 | EUR/100 kg | — | | A01 | EUR/100 kg | 99,25 |
| | L04 | EUR/100 kg | 79,36 | | L03 | EUR/100 kg | — |
| 0406 90 76 9400 | 400 | EUR/100 kg | 13,13 | 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 68,92 |
| | A01 | EUR/100 kg | 113,61 | | 400 | EUR/100 kg | 19,55 |
| | | | | | A01 | EUR/100 kg | 100,75 |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0406 90 87 9951 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 87 9974 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 77,94 | | L04 | EUR/100 kg | 83,06 |
| | 400 | EUR/100 kg | 27,03 | | 400 | EUR/100 kg | 15,39 |
| | A01 | EUR/100 kg | 111,58 | | A01 | EUR/100 kg | 118,38 |
| 0406 90 87 9971 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 87 9975 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 77,94 | | L04 | EUR/100 kg | 84,72 |
| | 400 | EUR/100 kg | 21,93 | | 400 | EUR/100 kg | 20,40 |
| | A01 | EUR/100 kg | 111,58 | | A01 | EUR/100 kg | 119,70 |
| 0406 90 87 9972 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 87 9979 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 33,21 | | L04 | EUR/100 kg | 75,61 |
| | 400 | EUR/100 kg | — | | 400 | EUR/100 kg | 15,39 |
| | A01 | EUR/100 kg | 47,73 | | A01 | EUR/100 kg | 108,69 |
| 0406 90 87 9973 | L03 | EUR/100 kg | — | 0406 90 88 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| | L04 | EUR/100 kg | 76,53 | 0406 90 88 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
| | 400 | EUR/100 kg | 15,39 | L04 | EUR/100 kg | 59,33 | |
| | A01 | EUR/100 kg | 109,55 | 400 | EUR/100 kg | 19,38 | |
| | | | | A01 | EUR/100 kg | 87,34 | |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o imma-

tricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del merlano nelle acque della zona CIEM VII b-k effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 45.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 9,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 934/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 934/2003 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 934/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 42.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 581/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 581/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n.

1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 42,38 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 15 770 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2003 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 1102 20 10 9200 ⁽¹⁾ | C11 | EUR/t | 38,04 | 1104 23 10 9300 | C14 | EUR/t | 31,25 |
| 1102 20 10 9400 ⁽¹⁾ | C11 | EUR/t | 32,60 | 1104 29 11 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 20 90 9200 ⁽¹⁾ | C11 | EUR/t | 32,60 | 1104 29 51 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 90 10 9100 | C17 | EUR/t | 0,00 | 1104 29 55 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 90 10 9900 | C17 | EUR/t | 0,00 | 1104 30 10 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
| 1102 90 30 9100 | C18 | EUR/t | 0,00 | 1104 30 90 9000 | C14 | EUR/t | 6,79 |
| 1103 19 40 9100 | C16 | EUR/t | 0,00 | 1107 10 11 9000 | C21 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 19 10 9100 ⁽¹⁾ | C19 | EUR/t | 48,91 | 1107 10 91 9000 | C21 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 13 10 9300 ⁽¹⁾ | C19 | EUR/t | 38,04 | 1108 11 00 9200 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 13 10 9500 ⁽¹⁾ | C19 | EUR/t | 32,60 | 1108 11 00 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1103 13 90 9100 ⁽¹⁾ | C14 | EUR/t | 32,60 | 1108 12 00 9200 | C10 | EUR/t | 43,47 |
| 1103 19 10 9000 | C16 | EUR/t | 25,31 | 1108 12 00 9300 | C10 | EUR/t | 43,47 |
| 1103 19 30 9100 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1108 13 00 9200 | C10 | EUR/t | 43,47 |
| 1103 20 60 9000 | C20 | EUR/t | 0,00 | 1108 13 00 9300 | C10 | EUR/t | 43,47 |
| 1103 20 20 9000 | C17 | EUR/t | 0,00 | 1108 19 10 9200 | C10 | EUR/t | 44,08 |
| 1104 19 69 9100 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1108 19 10 9300 | C10 | EUR/t | 44,08 |
| 1104 12 90 9100 | C13 | EUR/t | 0,00 | 1109 00 00 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
| 1104 12 90 9300 | C13 | EUR/t | 0,00 | 1702 30 51 9000 ⁽²⁾ | C10 | EUR/t | 42,59 |
| 1104 19 10 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 | 1702 30 59 9000 ⁽²⁾ | C10 | EUR/t | 32,60 |
| 1104 19 50 9110 | C14 | EUR/t | 43,47 | 1702 30 91 9000 | C10 | EUR/t | 42,59 |
| 1104 19 50 9130 | C14 | EUR/t | 35,32 | 1702 30 99 9000 | C10 | EUR/t | 32,60 |
| 1104 29 01 9100 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1702 40 90 9000 | C10 | EUR/t | 32,60 |
| 1104 29 03 9100 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1702 90 50 9100 | C10 | EUR/t | 42,59 |
| 1104 29 05 9100 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1702 90 50 9900 | C10 | EUR/t | 32,60 |
| 1104 29 05 9300 | C14 | EUR/t | 0,00 | 1702 90 75 9000 | C10 | EUR/t | 44,63 |
| 1104 22 20 9100 | C13 | EUR/t | 0,00 | 1702 90 79 9000 | C10 | EUR/t | 30,97 |
| 1104 22 30 9100 | C13 | EUR/t | 0,00 | 2106 90 55 9000 | C10 | EUR/t | 32,60 |
| 1104 23 10 9100 | C14 | EUR/t | 40,76 | | | | |

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

- C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.
- C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.
- C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.
- C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.
- C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.
- C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
- C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.
- C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.
- C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.
- C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.
- C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.
- C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

| Prodotti cerealicoli | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|---|--------------|-----------------|------------------------------|
| Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 | C10 | EUR/t | 27,17 |
| Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati | C10 | EUR/t | 0,00 |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2003
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

che modifica la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica

(2003/475/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il parere della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato di politica economica è previsto dall'articolo 272 del trattato.
- (2) Il 29 settembre 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del comitato di politica economica ⁽²⁾.
- (3) Lo statuto ha consentito al comitato di funzionare correttamente fino a questo momento.
- (4) A seguito della decisione presa dai capi di Stato o di governo al Consiglio europeo di Copenaghen nel dicembre 2002, dieci nuovi membri hanno firmato il 16 aprile 2003 il trattato di adesione all'Unione europea, e si prevede che si uniscano ad essa il 1° maggio 2004.
- (5) Il comitato di politica economica dovrebbe continuare ad operare efficacemente dopo l'allargamento.
- (6) La composizione e lo statuto del comitato di politica economica dovrebbero essere riveduti,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/604/CE è modificata come segue:

a) il considerando 14 è sostituito dal seguente:

«(14) Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea dovrebbero essere adeguatamente rappresentati nel comitato. Essi dovrebbero nominare ciascuno due membri.»

b) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2003.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU C 127 del 29.5.2003, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 28.

ALLEGATO

«ALLEGATO

STATUTO DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA

PARTE I

COMPITI DEL COMITATO*Articolo 1*

1. Fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, il comitato di politica economica denominato in appresso "il comitato", contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e assiste la Commissione e il Consiglio.

2. Il comitato contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio fornendo analisi economiche, pareri sulle metodologie e progetti di formulazione di raccomandazioni politiche, con particolare riferimento alle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e dell'occupazione nella Comunità. In questo contesto esso si occupa in particolare:

- a) del funzionamento dei mercati dei beni, dei capitali, dei servizi e del lavoro, ivi compresa l'evoluzione dei salari, della produttività, dell'occupazione e della competitività;
- b) del ruolo e dell'efficienza del settore pubblico e della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
- c) delle implicazioni sul piano generale di politiche specifiche quali quelle dell'ambiente, della ricerca e sviluppo e della coesione sociale.

3. Nei settori summenzionati, il comitato, fatti salvi gli articoli 114 e 207 del trattato, fornisce sostegno ai lavori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del trattato. In questo ambito, il comitato effettua revisioni periodiche per paese incentrate in particolare sulle riforme strutturali negli Stati membri.

4. Fatti salvi gli articoli 130 e 207 del trattato, il comitato contribuisce ai lavori del Consiglio che si riferiscono al titolo "Occupazione" del trattato.

5. Il comitato assiste il comitato economico e finanziario in particolare nel compito di seguire regolarmente l'evoluzione macroeconomica a breve e a medio termine negli Stati membri e nella Comunità, fornendo analisi e pareri principalmente su problemi metodologici riguardanti l'interazione tra politiche strutturali e politiche macroeconomiche e l'evoluzione dei salari negli Stati membri e nella Comunità.

6. Il comitato costituisce il quadro in cui ha luogo, a livello tecnico, il dialogo macroeconomico tra rappresentanti del comitato (compresa la Banca centrale europea), il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione, la Commissione e le parti sociali.

7. Il comitato è consultato dalla Commissione in merito al tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 272 del trattato.

Articolo 2

Il comitato formula pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione o del comitato economico e finanziario, oppure di propria iniziativa.

Articolo 3

Nell'adempimento dei suoi compiti il comitato opera in stretto rapporto con il comitato economico e finanziario quando riferisce al Consiglio. Nel contribuire alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche, il comitato riferisce al comitato economico e finanziario. Esso coordina i suoi lavori con il comitato per l'occupazione e altri comitati e gruppi di lavoro per preparare i lavori del Consiglio nei settori di competenza di tali comitati e gruppi.

PARTE II

COMPOSIZIONE*Articolo 4*

1. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno due membri del comitato.

2. I membri del comitato sono scelti tra funzionari di alto livello e di comprovata esperienza in materia di formulazione della politica economica e strutturale.

Articolo 5

Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri del comitato sono guidati dagli interessi generali della Comunità.

PARTE III

PRESIDENTE E SEGRETARIATO*Articolo 6*

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente e fino a tre vicepresidenti per un periodo di due anni. Di norma, il mandato non è rinnovabile.

2. Il presidente delega il suo diritto di voto ad un altro membro della sua delegazione.

Articolo 7

In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito da uno dei vicepresidenti del comitato.

Articolo 8

1. Il comitato è assistito da un segretariato diretto da un segretario. Il segretario e il personale del segretariato necessario per svolgere i compiti del segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando esplicano le loro funzioni per il comitato.

2. Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

PARTE IV

PROCEDURA*Articolo 9*

Ove si richieda una votazione, i pareri o le relazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, ma non prendono parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzianti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

Articolo 10

Di norma soltanto i membri possono prendere la parola durante le riunioni del comitato. In circostanze eccezionali il presidente può approvare disposizioni alternative.

Articolo 11

Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza di tali gruppi è assunta da un membro del comitato, nominato dal comitato stesso.

Articolo 12

Il comitato, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

Articolo 13

Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno cinque membri del comitato.

Articolo 14

1. Di norma il presidente rappresenta il comitato; in particolare il presidente può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato.

2. Spetta al presidente del comitato mantenere i rapporti del comitato con il Parlamento europeo che, ove opportuno, è informato dei lavori del comitato.

Articolo 15

1. Salvo decisione diversa, i lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei sottocomitati e gruppi di lavoro.

2. Le relazioni o i pareri elaborati dal comitato sono resi disponibili al pubblico dopo essere stati trasmessi ai destinatari, a meno che non esistano motivi imperativi per mantenerli segreti.

Articolo 16

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2003
relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

(2003/476/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il parere della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, del trattato, è stato istituito un comitato economico e finanziario il 1° gennaio 1999.
- (2) Il Consiglio ha adottato il 21 dicembre 1998 la decisione 1998/743/CE sulla composizione del comitato economico e finanziario ⁽²⁾.
- (3) Il Consiglio ha adottato il 31 dicembre 1998 la decisione 1999/8/CE sullo statuto del comitato economico e finanziario ⁽³⁾. Tale statuto ha permesso al comitato di funzionare finora correttamente.
- (4) A seguito della decisione adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, dieci nuovi Stati membri hanno firmato il 16 aprile 2003 un trattato di adesione all'Unione europea e dovrebbero aderirvi il 1° maggio 2004.
- (5) È necessario che il comitato economico e finanziario continui a lavorare efficacemente dopo l'allargamento.
- (6) È importante mantenere gli elementi che hanno contribuito all'efficacia del comitato.
- (7) Ciò richiederà l'adeguamento dei metodi di lavoro del comitato.

(8) Tale adeguamento inciderà sulla partecipazione dei rappresentanti delle banche centrali. È importante continuare a ricorrere alle loro competenze e alla loro capacità di analisi e mantenerli coinvolti nelle questioni delle quali sono responsabili.

(9) È pertanto opportuno rivedere lo statuto del comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del comitato economico e finanziario, riportato nell'allegato della decisione 1999/8/CE, è sostituito dal testo in allegato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto a partire dal 1° luglio 2003.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ Parere reso il 21 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109.

⁽³⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71.

ALLEGATO

«ALLEGATO

STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO*Articolo 1*

Il comitato economico e finanziario ("comitato") svolge i compiti descritti all'articolo 114, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

Il comitato può tra l'altro:

- essere consultato nell'ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria,
- fatto salvo l'articolo 207 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all'evoluzione del tasso di cambio dell'euro,
- costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE.

Articolo 3

I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell'interesse della Comunità.

Articolo 4

Il comitato si riunisce in due formazioni: o con membri scelti nell'ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l'elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni.

Articolo 5

Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali, quando sono presenti, e la Commissione partecipano pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzianti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

Articolo 6

Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente per un periodo di due anni. Tale periodo è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i membri che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali. Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

Articolo 7

In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente del comitato, che è eletto secondo gli stessi criteri di elezione del presidente.

Articolo 8

Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono assistere alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo contraria decisione del comitato, essi non prendono parte alle discussioni.

Un membro che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti. Esso può anche delegare un altro membro. Il presidente e il segretario ne sono informati per iscritto prima della riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative.

Articolo 9

Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

Articolo 10

Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno quattro membri del comitato.

Articolo 11

In regola generale il presidente rappresenta il comitato, in particolare egli può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo.

Articolo 12

I lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.

Articolo 13

Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale necessario per il segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando essi esplicano le loro funzioni per il comitato.

Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

Articolo 14

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2003

che modifica la decisione 2002/251/CE che estende le misure di protezione nei confronti di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Thailandia

[notificata con il numero C(2003) 425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia ⁽³⁾, è stata adottata a motivo della presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei gamberetti importati dalla Thailandia.
- (2) La decisione 2002/251/CE prevede che le sue disposizioni saranno riesaminate alla luce delle garanzie fornite dalla competente autorità thailandese e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (3) I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui gamberetti importati dalla Thailandia sono stati favorevoli. L'autorità thailandese competente ha fornito le opportune garanzie. In particolare ha assicurato che tutte le partite certificate dall'autorità competente dopo il 21 settembre 2002 sono state sottoposte ad un controllo sistematico prima della spedizione per verificare la presenza di nitrofurani e loro metaboliti. Soltanto per le partite prive di

tale sostanze è autorizzata l'esportazione nella Comunità. Pertanto, i controlli sistematici prescritti dalla decisione 2002/251/CE per tutte le partite di gamberetti andrebbero revocati per le partite certificate dall'autorità thailandese dopo la data del 21 settembre 2002 in quanto partite sottoposte a controllo sistematico prima della spedizione.

- (4) La decisione 2002/251/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, il paragrafo 1 della decisione 2002/251/CE è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri devono sottoporre, mediante opportuni piani di campionamento e di determinazione, ogni partita di carne di pollame importata dalla Thailandia e ogni partita di gamberetti importata dalla Thailandia e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi chimica per garantire che tutti i prodotti interessati non sono pericolosi per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e loro metaboliti.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica dell'azione comune 2003/449/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 18 giugno 2003)

A pagina 74, articoli dell'azione comune:

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione del rappresentante speciale ammonta a 743 000 EUR.
 2. L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento delle spese operative dell'ufficio centrale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles per il periodo in questione.
 3. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che il prefinanziamento rimanga di proprietà della Comunità.
 4. La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto tra il rappresentante speciale e la Commissione.»
-